



ZOOM

Analisi

“Legge di Stabilità 2014”

Approfondimento n. 51



Prefazione

Come prassi l'UNCI ha predisposto l'analisi della Legge di "Stabilità 2014", la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.

La Legge, composta da un unico articolo e 749 commi, è **entrata in vigore dal 1° gennaio 2014**.

Come di consueto, l'analisi, eseguita "comma per comma", in un'ottica di migliore fruibilità e comprensione dell'elaborato segue un ordine per macrocapitoli, nello specifico:

- **COOPERATIVE**
- **IMPRESE, INCENTIVI E SVILUPPO**
- **AGRICOLTURA**
- **AUTOTRASPORTO**
- **FISCALITÀ**
- **LAVORO**
- **SOCIALE**

Confidando di fornire un'informazione utile, puntuale e costante l'UNCI resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.



INDICE

COOPERATIVE	5
<i>RIPRISTINO DELL'IVA AL 4% PER LE COOPERATIVE SOCIALI (ART. 1, COMMA 172)</i>	5
<i>COOPERATIVE E FINANZIAMENTI AI SOCI (ART. 1, COMMA 172)</i>	5
IMPRESE, INCENTIVI E SVILUPPO	6
<i>FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE (ART. 1, COMMI 48-50)</i>	6
<i>DEBITI PREGRESSI DELLA P.A. - MODIFICHE ALLA GARANZIA (ART. 1, COMMA 62)</i>	10
<i>FONDI PER PROGRAMMA "AREE INTERNE DEL PAESE" (ART. 1, COMMI 6-9)</i>	10
<i>CONTRATTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ART. 1, COMMA 25)</i>	11
<i>FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE (ART. 1, COMMA 26)</i>	12
<i>FONDO ROTATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (ART. 1, COMMA 27)</i>	13
<i>FONDO CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (ART. 1, COMMA 29)</i>	13
<i>FONDO PER LA RICOSTRUZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI EMERGENZIALI (ARTICOLO 1, COMMI 347 E 348)</i>	13
<i>RILASCIO CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI (ART. 1, COMMA 183)</i>	14
AGRICOLTURA	15
<i>INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 1, COMMI 31-35)</i>	15
<i>DETERMINAZIONE ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI PER IMPRESE AGRICOLE (ART. 1, COMMA 36)</i>	17
<i>AGRICOLTURA IN SICILIA ORIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 114)</i>	18
<i>RIVALUTAZIONE TERRENI (ART. 1, COMMA 101)</i>	18
<i>INCREMENTO DELLA MISURA DEI CONSUMI MEDI DI GASOLIO AD USO AGRICOLO (ART.1, COMMA 184)</i>	18
AUTOTRASPORTO	19
<i>FINANZIAMENTO DELL'AUTOTRASPORTO (ART. 1, COMMA 52)</i>	19
<i>INTERPORTI (ART. 1, COMMA 90)</i>	19
<i>COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI (ARTICOLO 1, COMMI 92-94)</i>	20
FISCALITÀ	21
<i>PROROGA DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 1, COMMA 139-148)</i>	21



<i>RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA (ART. 1, COMMI 88-95)</i>	21
<i>DEDUCIBILITÀ IRAP E IRES DELLE RETTIFICHE SU CREDITI E DELLE PERDITE SU CREDITI (ART. 1, COMMI 158-160)</i>	22
<i>CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 1, COMMA 406)</i>	22
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 1, COMMI 616-617)</i>	22
<i>LA TASSA SUI RIFIUTI – TARI (ART. 1, COMMI 641-668)</i>	23
<i>DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI (ART. 1, COMMA 127)</i>	24
<i>CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE - DIVIETO DI USO DEL CONTANTE (ART.1, COMMA 49 E 50)</i>	25
<i>NOTAI: OBBLIGO DI VERSAMENTO DI SOMME SU CONTI CORRENTI DEDICATI (ART. 1, COMMI 63-67)</i>	25
LAVORO	26
<i>FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 1, COMMA 180)</i>	26
<i>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE DELLA PESCA (ART. 1, COMMA 184)</i>	26
<i>RIDUZIONE STANZIAMENTI PER CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ (ART. 1, COMMA 413)</i>	26
<i>FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ART.1, COMMA 215)</i>	26
<i>FONDI RELATIVI AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER SETTORI NON COPERTI (ART. 1, COMMA 185)</i>	27
<i>CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, COMMA 186)</i>	27
<i>INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEI CALL CENTER (ART. 1, COMMA 22)</i>	28
<i>FORMAZIONE GIOVANI EXTRAEUROPEI - AGENZIA ICE (ART. 1, COMMA 23)</i>	28
SOCIALE	29
<i>RACCOLTA E DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI INDIGENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI DA PARTE DELLE ONLUS E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (ART. 1, COMMI 236-239)</i>	29
<i>CARTA ACQUISTI - SOCIAL CARD (ART.1, COMMA 216)</i>	29



COOPERATIVE

Ripristino dell'IVA al 4% per le cooperative sociali (Art. 1, comma 172)

Si ripristina l'aliquota IVA ridotta del **4%** - anziché del 10% - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Si modificano, quindi, i commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (**legge di stabilità 2013**), con cui è stata modificata la disciplina IVA delle prestazioni socio sanitarie ed educative a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi riportando l'IVA al 4%.

Cooperative e finanziamenti ai soci (Art. 1, comma 172)

Si proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario (TUB).

La disposizione in commento fa riferimento al termine di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), introdotto dall'articolo 56-quinquies del D.L. n. 69 del 2013.

Più in dettaglio la formulazione vigente della norma dispone che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del TUB, **le società cooperative**, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che:

1. non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica;
2. il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
3. l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
4. i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.



IMPRESE, INCENTIVI E SVILUPPO

Finanziamenti alle imprese (Art. 1, commi 48-50)

Si istituisce un **sistema nazionale di garanzia**, con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi:

- il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- una sezione speciale "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI;
- i Confidi;
- il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Fondo di garanzia per le PMI

Si modifica la composizione e la denominazione dell'attuale organo di amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, in luogo del quale è individuato un organo dalla composizione più snella, denominato "consiglio di gestione".

Il consiglio di gestione è istituito ai sensi dell'articolo 47 del testo unico Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1-9-1993 n. 385) il quale, in materia di finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici, prevede che al fine di superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato costituito con legge n. 662/96 (Art. 2, comma 100, lettera a) con lo scopo di **assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. L'intento è quello di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica.** Il Fondo è stato più volte, nel corso degli anni oggetti di modifiche legislative volte al suo potenziamento e razionalizzazione. Da ultimo il D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) ha demandato ad un successivo decreto ministeriale (non ancora emanato alla data del 27 novembre 2013) l'adozione di specifiche disposizioni volte ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

Il consiglio di gestione è composto da 7 membri (in luogo dei 21 componenti dell'attuale Comitato di gestione) di cui:

- 2 rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 1 rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 1 rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
- 2 esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa designati dal MISE e dal MIPAF su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese.



Progetti di Ricerca e innovazione

Si istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale denominata "progetti di Ricerca e innovazione" con una disponibilità di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo stesso. Oggetto della Sezione è la concessione di garanzie per i finanziamenti concessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) direttamente o indirettamente per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale.

La garanzia può essere concessa a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti il cui ammontare minimo è pari a **500 mila euro**.

Beneficiari della garanzia possono essere le imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di impresa e ai raggruppamenti di imprese, la cui individuazione è oggetto di specifico accordo - quadro di collaborazione tra il MISE, il MIPAF e la BEI.

La definizione delle modalità operative della Sezione speciale (criteri, modalità di selezione, caratteristiche dei progetti etc.) è rimessa ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I finanziamenti BEI, denominati "prestiti globali", sono linee di credito messe a disposizione di banche o intermediari finanziari locali per il finanziamento, da parte delle stesse, di progetti "ammissibili" di importo inferiore a **25 milioni di euro**. La BEI può finanziare esclusivamente progetti che perseguano uno (o più) degli obiettivi statuari della BEI stessa: tra questi, oltre al supporto delle PMI ed al supporto della Ricerca, Sviluppo e Innovazione (a sua volta inserito nel quadro più ampio di supporto all'"Economia della Conoscenza"), vi sono il supporto della Coesione e Convergenza (nelle aree di sviluppo regionale), la Sostenibilità ambientale, la creazione di reti infrastrutturali Transeuropee e il perseguimento di una Energia sostenibile competitiva e sicura (obiettivo che include anche il miglioramento dell'efficienza energetica).

Risorse

Si stanziavano 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si dispone inoltre, che con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori **600 milioni**.

Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili.



Confidi

Si costituisce un Fondo, presso Unioncamere, per la patrimonializzazione dei Confidi finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal sistema delle Camere di Commercio.

Si ricorda che i “Confidi” sono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. La disciplina in materia di Confidi è contenuta nell'articolo 13 D.L. n. 269 del 2003.

In particolare possono accedere al Fondo:

⇒ **i Confidi sottoposti alla Banca d'Italia;**

Sono sottoposti all'attività di vigilanza della Banca d'Italia (Art. 108 del Testo Unico Bancario) i Confidi **che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro**. Essi hanno l'obbligo di iscrizione in un albo unico per gli intermediari finanziari autorizzati (Art. 106 del TUB), i quali esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Rientrano in tale categoria anche i Confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei Confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

⇒ **i Confidi che, nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.**

Al Fondo sono attribuite risorse pari a una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell'importo di **225 milioni di euro**, con la possibilità di incrementare tali risorse con eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, enti pubblici, Camere di Commercio, nonché da risorse comunitarie.

Si prevede che il sistema delle Camere di Commercio destini **70 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Il sistema camerale può utilizzare a tal fine anche una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione istituito presso Unioncamere. Con lo stesso decreto interministeriale (MiSE e MEF) di definizione del diritto annuale delle Camere di Commercio sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio. La norma non deve comportare incrementi sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale.



Fondo di garanzia per la prima casa

Si istituisce e disciplina, nell'ambito dei fondi che costituiscono il Sistema nazionale di garanzia, il **Fondo di garanzia per la prima casa**, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo è volto alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su singoli mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (tale previsione di garanzia collettiva è innovativa rispetto alla disciplina del Fondo per le giovani coppie).

Al Fondo sono attribuiti 200 milioni di euro per ciascuno degli anni **2014, 2015 e 2016**, nonché le attività e le passività del predetto Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene contestualmente soppresso.

Per quanto riguarda la garanzia del Fondo, essa può essere concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Rispetto al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis del D.L. n. 112 del 2008 viene ampliato il novero dei finanziamenti che possono essere assistiti da garanzia: non solo dunque quelli connessi all'acquisto della prima casa, ma anche quelli relativi alla ristrutturazione ed all'efficientamento energetico della stessa.

Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione soggettiva del Fondo: esso infatti acquista portata generale, ferma restando la priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Inoltre, la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Si demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la definizione delle norme di attuazione del Fondo, nonché dei criteri, condizioni e modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.



Debiti pregressi della P.A. - Modifiche alla garanzia (Art. 1, comma 62)

Si estende la durata sulla garanzia dello Stato prevista per i debiti di parte corrente delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, oggetto delle disposizioni sui pagamenti dei debiti pregressi introdotte dal decreto legge n. 35 del 2013.

Si ricorda che i commi da 12-ter a 12-septies dell'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013, prevedono la concessione della garanzia statale sui debiti di parte corrente - certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 - per somministrazioni forniture e appalti nonché per prestazioni professionali delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, quali regioni, enti locali, enti del SSN ed enti pubblici nazionali che risultino certificati tramite comunicazione alla piattaforma elettronica, secondo le disposizioni di cui al medesimo D.L. n. 35.

La garanzia dello Stato acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare all'apposito Fondo istituito per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. I crediti di parte corrente, come sopra definiti, garantiti dallo Stato, possono essere ceduti a ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, e successivamente, essere oggetto di ristrutturazione. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori.

Inoltre, si consente ai creditori la cessione del credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro.

Una volta avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere nei confronti del soggetto cessionario la ristrutturazione del debito, con un piano di ammortamento. La garanzia dello Stato cessa al momento della ristrutturazione del debito.

Tale ultima disposizione viene soppressa con la nuova norma in commento. Di conseguenza, la garanzia in questione continui ad operare anche sul debito come ristrutturato. La norma in tal modo sembrerebbe facilitare, per l'Amministrazione interessata, il procedimento di ristrutturazione del debito

Va segnalato come la garanzia non sia ancora operante, le cui modalità operative di attuazione sono state demandate ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze non ancora emanato.

Fondi per programma "Aree interne del Paese" (Art. 1, commi 6-9)

Gli interventi riguardano il finanziamento della "strategia per le Aree interne", predisposta dal Ministro per la Coesione Territoriale, unitamente ad altri Ministeri ed enti pubblici, con lo specifico obiettivo di contribuire al rilancio economico e sociale di ampie porzioni del territorio nazionale che si trovano in condizioni socio-economiche marginali o di insufficiente valorizzazione.



Si specifica che le "Aree interne" rappresentano una delle opzioni strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, perché riguardano tutto il territorio nazionale senza distinzioni tra Nord e Sud.

Con il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a "Silver".

In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i "poli urbani" e poi i "poli intercomunali", composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti "congiuntamente" i tre servizi essenziali.

Conseguentemente i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di "accessibilità", calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati "aree interne".

A favore di queste aree, si autorizza la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge n. 183 del 1987.

L'autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari.

I criteri e le modalità attuative di tali interventi dovranno essere previste dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014 - 2020.

Contratti di sviluppo industriale (Art. 1, comma 25)

Si autorizza la spesa di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2014 e 2015** e di **100 milioni di euro per il 2016** per la concessione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Le suddette risorse vanno ad incrementare dovranno essere destinate:

- ⇒ per il 50% a **contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e ittici** da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo convergenza;

- ⇒ per il 50% a **contratti di Sviluppo in ambito turistico.**



Si ricorda che il Contratto di Sviluppo (D.M. 24 settembre 2010 di attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) favorisce la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere. Finanzia investimenti nei settori industriale, turistico e commerciale. È rivolto alle imprese italiane alle imprese estere che hanno una sede stabile in Italia. È sottoscritto da una o più imprese, Invitalia e da eventuali Amministrazioni pubbliche. È composto da uno o più progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale inoltre può comprendere la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico. I progetti di investimento del Contratto di Sviluppo possono essere realizzati:

- nelle aree previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013 (Aiuto di Stato n. 117/2010 pubblicato su GUUE del 10 agosto 2010, n. C 215/5);
- nel resto del territorio nazionale, se presentati da PMI o da grandi imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro (cosiddette "imprese intermedie").

Fondo per la crescita sostenibile (Art. 1, comma 26)

Si dispone l'incremento della dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di **100 milioni** di euro per il 2014 e di **50 milioni** per il 2015, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati,

Si ricorda che il Fondo per la crescita sostenibile, istituito nel 2012 dall'articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche:

- ✓ la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- ✓ il rafforzamento della struttura produttiva il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- ✓ la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.



Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese (Art. 1, comma 27)

Si autorizza la spesa di **50 milioni di euro per il 2014**, al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici e al sostegno dei processi di internazionalizzazione.

Si è prevista, inoltre, una riserva di destinazione fino al **40% dell'importo** per le imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

Si ricorda che il D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, ha operato una profonda riforma degli interventi finanziabili con il Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese.

Gli interventi ammessi ai finanziamenti agevolati sono:

- a) programmi di inserimento sui mercati esteri;
- b) studi di pre-fattibilità e fattibilità e per programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti;
- c) patrimonializzazione delle PMI esportatrici al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri.

L'intervento mira ad affrontare il problema della diffusa sottocapitalizzazione delle PMI italiane, assicurando loro le risorse occorrenti, sia direttamente, sia attraverso un più facile accesso al credito, al fine di rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali dove la concorrenza internazionale è più agguerrita.

Fondo credito all'esportazione (Art. 1, comma 29)

Si dispone il rifinanziamento per 200 milioni di euro del fondo (Art. 3 della legge n. 95/73), gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito e degli investimenti all'estero. In virtù della modifica apportata dalla Camera, si precisa l'ulteriore finalità di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali (Art. 1, commi 347 e 348)

Si prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo con una dotazione pari a **26,5 milioni di euro per l'anno 2014**.

Le risorse di tale fondo sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria (in base alla L. 225/1992) è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014.



Si prevede che il citato fondo possa essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva. Per il riconoscimento di tali contributi il comma richiede tutte le seguenti condizioni:

- i danni devono essere in nesso di causalità con l'evento;
- i danni devono essere dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento.

Si stabilisce:

- a) un importo di 1,5 milioni di euro, per contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
- b) si ricorda altresì che, in attuazione dell'art. 1, comma 290, della L. 228/2012, il D.P.C.M. 23 marzo 2013 ha assegnato alla Regione Marche, per gli eventi alluvionali dei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, un contributo di 16 milioni di euro per il triennio 2013-2015.
- c) un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013;
- d) un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma verificatosi il 21 giugno 2013 nei territori della Toscana.

Rilascio concessioni di beni demaniali marittimi (Art. 1, comma 183)

Si estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al **31 dicembre 2020** del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi.

La proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi era stata infatti disposta, per le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179/2012 (c.d. "D.L. Sviluppo 2") e dal successivo articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha esteso da ultimo la proroga alle concessioni aventi ad oggetto:

- il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;
- il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;
- i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.



AGRICOLTURA

Interventi in favore di giovani imprenditori agricoli (Art. 1, commi 31-35)

Si incentiva l'imprenditoria giovanile in agricoltura, intervenendo sulla normativa relativa:

- 1) all'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole;
- 2) alla dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;
- 3) all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.

Nello specifico:

Mercato dei capitali

si prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali debbono prioritariamente essere indirizzati ai giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età tra i **18 ed i 40 anni**, sono stati ricompresi tra i soggetti beneficiari anche gli **imprenditori ittici**¹.

Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

si prevede che anche alle operazioni di dismissione dei terreni demaniali agricoli disposte dalle regioni, province e comuni si applichino le disposizioni relative alle operazioni di riordino fondiario. In tal contesto, è stato previsto che il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali individui i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità, di proprietà dello Stato (non compresi negli elenchi dei beni del patrimonio statale che, ai sensi del D.Lgs. n. 85/2010, devono essere trasferiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane ed alle regioni) da locare o alienare. Per tali beni è prevista l'applicazione delle disposizioni relative al riordino fondiario ed è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori

¹ Il riferimento è a quanto previsto dall'art. 66, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha istituito un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari; le modalità ed i termini di tale regime sono stati definiti da ultimo con decreto 11 marzo 2011, n.206. L'operatività dell'intervento è rimessa al funzionamento del "Fondo di investimento nel capitale di rischio" gestito da Ismea allo scopo di supportare i programmi di investimento delle piccole e medie imprese operanti nel settore, agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Condizione per l'intervento è che le imprese presentino un quadro finanziario sano ed un business plan con potenzialità di crescita; il Fondo non può, quindi effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria. Le operazioni finanziarie possono essere di natura diretta (assunzioni di partecipazioni minoritarie e prestiti partecipativi) ed indiretta, consistenti nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese.



agricoli. Sono poi previste specifiche agevolazioni e benefici di cui possono godere le operazioni di vendita. Viene, poi, attribuita la facoltà alle regioni, province e comuni di vendere o cedere in locazione i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola, destinando, in tale ambito, una quota superiore alla metà dei beni medesimi ai giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età.

La modifica interviene, come detto, sostituendo il comma 2 dell'articolo 66 in modo da estendere, anche alle operazioni di dismissioni di terreni agricoli o a vocazione agricola messe in atto dalle regioni, province e comuni, l'applicazione delle norme relative alle operazioni di riordino fondiario di cui all'art. 4 della L. n. 441/1998. L'intervento viene ricondotto alla finalità connessa allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Le operazioni di cui all'art. 4 della legge 441/98 sono quelle di ricomposizione fondiaria mediante acquisto o ampliamento di aziende con l'assistenza finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (allora Cassa per la formazione della proprietà contadina, ora assorbita dall'Ismea).

I soggetti cui debbono andare prioritariamente i finanziamenti sono:

- giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;
- giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote.

Costituiscono motivo di preferenza:

- il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, al fine di garantire l'efficienza aziendale;
- la presentazione di un piano di miglioramento aziendale;
- la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.



Terreni demaniali agricoli

Si interviene sulla normativa riguardante l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell'ordine del **20 per cento**, a favore della loro locazione da parte di giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Si interviene, anche, in merito all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili prevedendo che, alla scadenza della concessione o di un contratto di affitto, l'assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara qualora vi sia una manifestazione d'interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni. In caso di pluralità di richieste, si procede al sorteggio tra le stesse richieste.

La modifica si inserisce come comma aggiuntivo dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo.

La disposizione in esame prevede che le disposizioni relative ai contratti agrari e all'affitto di fondi rustici contenute nelle leggi n. 567/1962, n. 11/1971 e n. 203/1982 trovano applicazione anche per i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, territoriali o non, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o concessione amministrativa. L'ente proprietario può esercitare il diritto di recesso mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di un'indennità per le coltivazioni in corso destinate ad essere perdute nel caso in cui il bene debba essere destinato alla finalità per la quale è disposta la demanialità o l'indisponibilità. Sui terreni in esame sono ammessi i miglioramenti, le addizioni, e le trasformazioni concordati tra le parti. Alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di proprietà degli enti, occorre adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata.

Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole (Art. 1, comma 36)

Si ripristina, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.

A copertura dell'onere derivante da tale agevolazione, quantificato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si dispone la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).



Agricoltura in Sicilia orientale (Art. 1, comma 114)

Si autorizza la spesa di euro **2 milioni di euro** per l'anno **2014** da iscrivere su un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi. Le modalità per accedere ai contributi saranno individuate con un successivo decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni.

Rivalutazione terreni (Art. 1, comma 101)

Si consente di rivalutare anche i terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti al 1° gennaio 2014. Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo, entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016).

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

Incremento della misura dei consumi medi di gasolio ad uso agricolo (Art. 1, comma 184)

Si dispone, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole da emanarsi entro il 2 marzo 2014, l'incremento, nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 - della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.



AUTOTRASPORTO

Finanziamento dell'autotrasporto

(Art. 1, comma 52)

Si autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia.

In proposito si ricorda che i più recenti interventi in materia di autotrasporto (in particolare con l'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, in più occasioni successivamente novellato) si sono concentrati sui seguenti aspetti:

- disciplina del contratto di trasporto, con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo, che deve essere tale da coprire i costi minimi di esercizio, individuati in accordi conclusi tra le associazioni di categoria;
- sostegno economico (agevolazioni fiscali, previdenziali ed erogazioni dirette), per controbilanciare gli elementi di criticità dovuti all'aumento del prezzo del carburante e alla crisi economica;
- disciplina dell'orario di lavoro e relativi controlli, finalizzati alla tutela dei lavoratori del settore e alla sicurezza dell'intero trasporto stradale;
- regolamentazione dell'accesso alla professione;
- riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolgenti funzioni nel settore dell'autotrasporto.

Interporti (Art. 1, comma 90)

Si incrementa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (Art. 2, comma 244, legge finanziaria 2008, L. 244/2007). L'incremento di risorse è destinato a:

- 1) garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale con altre piattaforme;
- 2) estendere l'operatività della piattaforma a nuovi servizi per l'autotrasporto come il comodato d'uso di apparati di bordo. Si esclude espressamente l'obbligo di cofinanziamento da parte di UIRNet Spa, soggetto attuatore della piattaforma. UIRNet Spa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipuleranno una convenzione per l'utilizzo delle risorse. Si consente a UIRNet di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto per il definitivo completamento della piattaforma e la sua gestione.



**Comitato centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori
(Art. 1, commi 92-94)**

La composizione del Comitato viene integrata nel senso di prevedere la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute dal Ministero e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **ordinamento interno a base democratica;**
- b) **potere di rappresentanza della sola categoria degli autotrasportatori;**
- c) **anzianità di costituzione di almeno cinque anni;**
- d) **non meno di cinquecento imprese iscritte, ovvero un numero di imprese aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;**
- e) **presenza in almeno venti province;**
- f) **aver sottoscritto rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro, logistica, trasporto merci e spedizione;**
- g) **essere rappresentata al CNEL anche per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.**



FISCALITÀ

Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica (Art. 1, comma 139-148)

Si prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

In merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al **31 dicembre 2014** la misura della detrazione al **50 per cento** attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre **per l'anno 2015** si prevede che la detrazione si applichi nella misura del **40 per cento**. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, viene prorogata **di un anno (31/12/2014)** la misura della detrazione al **65 per cento** attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del **50 per cento** per l'anno **2015**.

Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del **50 per cento** fino ad un ammontare massimo di **10.000 euro**, precisando che tali spese non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Rivalutazione beni di impresa (Art. 1, commi 88-95)

Si concede alle cooperative, alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.



Deducibilità IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti (Art. 1, commi 158-160)

Si consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Centri di assistenza fiscale (Art. 1, comma 406)

Si dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell'adeguamento in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

Più in dettaglio, il comma 18 modifica il comma 32 dell'articolo 4 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), con il quale è stato stabilito che non si proceda all'adeguamento dei compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai CAAF - previsto dal comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 - per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

La norma in esame interviene pertanto prorogando per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento ivi prevista.

Si ricorda infatti che la legislazione vigente assegna ai CAAF un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

Si segnala che i commi 422 e 423 recano ulteriori disposizioni in materia di assistenza fiscale: viene estesa la sanzione amministrativa per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti, viene prevista la definizione dei livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale, sono definite le modalità di sospensione dell'attività, nonché la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale (Art. 1, commi 616-617)

Si recano modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, al fine anzitutto di estendere l'applicazione della sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro. Si tratta, in particolare, degli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate che si sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti.



Si prevede poi, con una modifica all'articolo 34 del d.lgs. n. 241 del 1997, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale.

In materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale si prevede che questa venga sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, in presenza di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultino falsi o incompleti (articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997). Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 39 stabilisce che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce in ogni caso l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca, mentre il nuovo comma 4-ter prevede una sanzione da 516 a 5.165 euro per il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.

Inoltre, si recano modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti: viene anzitutto modificata la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività (articolo 7 del DM n. 164 del 1999).

Si prevede che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva (articolo 8); si prevede la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24 (articolo 13); riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, si stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 16); infine, in materia di controlli si stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti (articolo 26).

La tassa sui rifiuti – TARI (Art. 1, commi 641-668)

La nuova imposta sui rifiuti, la Tari, prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. Nello specifico, la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga, indipendentemente se proprietario o affittuario, locali o aree scoperte, che producano rifiuti urbani. Al contrario, non sono tassate le aree scoperte pertinenziali, cioè quelle superfici intorno a un immobile, quali possono essere un piazzale, un parcheggio o anche un giardino che circonda l'immobile. L'esclusione riguarda anche le aree accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali



che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre, non sono assoggettate alla tassa le superfici in cui si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali.

L'aliquota, per il momento, è stabilita tra il 2,5 e il 3,3 per mille, ma varierà in base alle caratteristiche dell'immobile e del nucleo familiare che ci abita.

Per quanto riguarda le scadenze, poi, sarà il singolo Comune a decidere quando e in quante rate si dovrà provvedere al versamento, questo in virtù del decentramento fiscale.

Detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente o assimilati (Art. 1, comma 127)

Si modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente. Con I tali modifiche la detrazione risulta pari a:

a) **1.880** euro, se il reddito complessivo non supera **8.000** euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a **690 euro** (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);

b) **978** euro, aumentata del prodotto tra **902** euro e l'importo corrispondente al rapporto tra **28.000** euro, diminuito del reddito complessivo, e **20.000** euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a **8.000** euro, ma non a **28.000**;

c) **978** euro, se il reddito complessivo è superiore a **28.000** euro, ma non a **55.000** euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **55.000** euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di **27.000** euro.

Esempio

Consideriamo gli effetti delle modifiche apportate nell'ipotesi di un reddito complessivo di **20.000 euro**:

Precedente normativa:

$$338 \times \frac{(55.000 - 20.000)}{40.000} = 1170,75 \text{ euro (detrazione lorda spettante)}$$

Con la nuova normativa:

$$978 + \left[\frac{902 \times (28.000 - 20.000)}{20.000} \right] = 1338,8 \text{ euro (detrazione lorda spettante)}$$

Differenza = **168,05 euro**



Contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative - Divieto di uso del contante (Art.1, comma 49 e 50)

Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, si attribuisce ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. A tal fine aggiunge un nuovo comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale).

Inoltre si prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Notai: obbligo di versamento di somme su conti correnti dedicati (Art. 1, commi 63-67)

Si stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro di cui all'articolo 6 della legge 64/1934 (ovvero il registro in cui con numerazione progressiva è obbligato a segnare, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque come assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Una volta eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio o altro pubblico ufficiale provvederà senza indugio a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.



LAVORO

Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori (Art. 1, comma 180)

Si istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.

Al fondo sono assegnati 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle misure per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 1, comma 482, della L. n. 228/2012.

Le modalità ed i criteri di utilizzo del Fondo sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (Art. 1, comma 184)

Si prevede, per l'anno 2014, la possibilità di riconoscimento, nel settore della pesca, di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa ordinaria, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione già destinate, per il medesimo anno 2014, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si specifica che la misura massima dell'impiego, per il settore della pesca, delle risorse suddette è pari a **30 milioni di euro**.

Riduzione stanziamenti per contratti di produttività (Art. 1, comma 413)

Si diminuisce lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 1, commi 481-482, della L. 228/2012 (e concernenti la detassazione dei contratti di produttività) per una somma pari a 95 milioni di euro per il 2014 (**305 milioni** in luogo dei **400 precedentemente stanziati**).

Fondo per le politiche attive del lavoro (Art.1, comma 215)

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Si



demanda ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro la definizione delle iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul suddetto Fondo.

Tali iniziative dovranno favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali (anche in regime di deroga) e di lavoratori in stato di disoccupazione ed essere sostenute da programmi formativi specifici.

Fondi relativi agli ammortizzatori sociali per settori non coperti (Art. 1, comma 185)

Si interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), con particolare riferimento al fondo residuale, che, in base alla normativa vigente, deve essere istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi per l'attivazione di un fondo bilaterale.

Si introducono nuove disposizioni, connesse anche alla previsione dell'immediata operatività del fondo residuale. In relazione a quest'ultima, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo viene fissata allo 0,5 per cento, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati - essa è ripartita nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo (ai sensi dell'art. 3, comma 22, della L. 28 giugno 2012, n. 92) -. Resta ferma la possibilità di stabilire eventuali addizionali contributive, connesse all'effettivo impiego degli istituti previsti.

Si dispone, inoltre, che la prestazione a carico del fondo residuale abbia una durata non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile (in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria), mentre la norma vigente prevede che la durata non sia superiore al medesimo ottavo.

Con le novelle si prevede altresì che i fondi di solidarietà bilaterali possano assicurare ai lavoratori anche una tutela integrativa rispetto a trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla normativa vigente.

Contratti di solidarietà (Art. 1, comma 186)

Si prevede, per il 2014, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Tale incremento è pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

L'aumento è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.



Si ricorda che i contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- ⇒ evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi;
- ⇒ procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione.

Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

Incentivi per l'occupazione nel settore dei call center (Art. 1, comma 22)

Si istituisce un incentivo per l'occupazione nel settore dei call center. Esso è, in particolare, inteso a salvaguardare la continuità occupazione dei lavoratori del settore già oggetto, da parte delle relative imprese, delle misure di "stabilizzazione" - cioè, di trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato - contemplate dalla precedente normativa transitoria ivi richiamata.

L'incentivo è pari, per ogni mese di continuazione del rapporto di lavoro "stabilizzato", ad un decimo della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali) e non può superare il limite di **200 euro** mensili per ciascun lavoratore - fermi restando i limiti globali, ivi stabiliti, per ogni azienda e per la spesa complessiva a carico della finanza pubblica -. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'incentivo e si fa salvo lo svolgimento delle procedure in sede di Unione europea, relative alla verifica di compatibilità della misura con il "mercato interno".

Formazione giovani extraeuropei - Agenzia ICE (Art. 1, comma 23)

Viene stanziato 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine.

L'attivazione dei percorsi formativi e la concessione delle borse di studio devono avvenire, secondo la norma, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia.

I giovani interessati devono essere in possesso almeno di istruzione superiore.



SOCIALE

Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare (Art. 1, commi 236-239)

Si dispone che le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché gli stessi operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali devono essere validati da parte del Ministero della Salute.

Si stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Si dispone che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Carta acquisti - Social card (Art.1, comma 216)

Si estende la platea dei possibili beneficiari della carta acquisti ordinaria anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Precedentemente i beneficiari della Carta acquisti ordinaria erano solo i cittadini italiani in condizione di maggior disagio economico, e fra questi i cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni.